



**Repubblica italiana**

**La Corte dei conti**

**Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo**

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere (relatore)
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2020, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2016, 2017 e 2018 del **Comune di Montesilvano (PE)**, ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 marzo 2017, n. 6, relativa all'approvazione delle "*Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2016*";

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 24 luglio 2018, n. 16, che approva le linee guida e il relativo questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, relativa all'approvazione delle "*Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2018*";

vista la deliberazione del 7 febbraio 2020, n. 14/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2020;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12;

vista l'ordinanza del 16 dicembre 2020, n. 51, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Francesca Paola ANELLI;

## **FATTO**

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni dell'Organo di revisione sul rendiconto 2016 del Comune di Montesilvano – Comune con 53.738 abitanti, acquisiti mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., in data 19 dicembre 2017, protocollo n. 3529, nonché il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sui

rendiconti 2017 e 2018 acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, rispettivamente in data 28 marzo 2019, protocollo n. 830 e in data 16 gennaio 2020, protocollo n. 249.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune di Montesilvano in data 10 settembre 2020, prot. n. 4275, sono stati chiesti chiarimenti all'Ente in merito ad alcuni aspetti relativi ai questionari ai rendiconti 2016, 2017 e 2018.

Con nota del 1° dicembre 2020, acquisita con protocollo n. 5155 del 4 dicembre 2020, l'Ente ha fornito i chiarimenti richiesti.

## **DIRITTO**

L'articolo 148-*bis* del Tuel ha attribuito incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari.

Qualora rilevi gravi irregolarità la Sezione ha il potere di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli Enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'articolo 148-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica

della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Queste prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, l'articolo 30 della legge n. 161 del 2014 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis) ha attribuito alla Corte dei conti una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-bis, comma 3 del Tuel, il controllo finanziario è comunque funzionale a segnalare agli Enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne la sana gestione finanziaria.

#### **Equilibrio di parte corrente e di parte capitale**

Con riferimento ai rendiconti 2016, 2017 e 2018 del Comune di Montesilvano, all'esito dell'istruttoria svolta, si osserva che l'Ente, negli esercizi analizzati, presenta un equilibrio di parte corrente nel triennio analizzato (euro 8.600.762 nel 2016, euro 11.724.787 nel 2017 ed euro 13.413.193 nel 2018).

Giova ricordare che, in esito alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, il Comune ha registrato un disavanzo di amministrazione pari a euro 14.221.357. Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 80 del 21 agosto 2015, ha individuato le seguenti modalità di ripiano:

- 9.360.807 euro mediante utilizzo delle somme accantonate nell'avanzo di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle anticipazioni di liquidità contratte con la Cassa Depositi e Prestiti. Questa Sezione, con deliberazione n. 16/2018/VSGF, ha rilevato che *"l'Ente ha pertanto utilizzato, in fase di preventivo, le somme accantonate per la restituzione dell'anticipazione di liquidità, ai fini del recupero della quota di extradeficit relativa alla costituzione del FCDE, dando in sostanza applicazione anticipata all'articolo 2, comma 6, del d.l. n. 78/2015; quest'ultima norma, infatti, consente di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito delle erogazioni di liquidità, ai fini*

*dell'accantonamento al FCDE, a consuntivo, nel risultato di amministrazione. Al riguardo, tuttavia, questa operazione trova ora supporto normativo nella norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 814, della legge n. 205/2017 in base alla quale «la facoltà di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015»;*

- 4.860.550 euro mediante piano di rientro trentennale, in quote costanti di 162.018 euro ciascuna, su cui questa Sezione è chiamata a verificare l'andamento e l'effettiva realizzazione.

Al riguardo, l'articolo 4 del decreto ministeriale 2 aprile 2015 stabilisce che *“in sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.*

Si riscontra, in tutti e tre gli esercizi, il recupero della rata annua di disavanzo emerso con il riaccertamento straordinario, pari ad euro 162.018, la destinazione di entrate in conto capitale alla spesa corrente in base a specifiche disposizione di legge o dei principi contabili nonché l'applicazione di avanzo di amministrazione. Il raggiungimento del saldo positivo, tuttavia, è ottenuto sostanzialmente con il differenziale positivo tra le entrate e le spese correnti unito alla quota di rimborso dei prestiti e alla gestione del fondo pluriennale vincolato.

L'equilibrio di parte corrente è un elemento cardine nell'ordinaria gestione di un Ente in quanto le entrate tributarie, extratributarie e contributi correnti di altri Enti devono, in primo luogo, dare copertura alle spese correnti e al rimborso dei prestiti.

Le spese di investimento, invece, devono trovare copertura dalle risorse acquisite per il loro finanziamento, ossia entrate in conto capitale, accensione di prestiti, fondo pluriennale vincolato in conto capitale, utilizzo dell'avanzo di competenza e risorse di parte corrente che in base alla legge o ai principi contabili si possono destinare agli investimenti.

Il Comune ha raggiunto un equilibrio di parte capitale nel triennio rispettivamente per euro 5.126.574, per euro 1.741.934 e per euro 1.260.619, sempre attraverso il differenziale positivo tra entrate e spese unito alla gestione del fondo pluriennale vincolato.

### **Risultato di amministrazione**

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va diminuito dalle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa parte corrente e conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

La seguente composizione del risultato di amministrazione è stata elaborata in base alle informazioni desunte dalle relazioni sulla gestione.

**Tabella 1: Risultato di amministrazione**

	2016	2017	2018
<b>Risultato di amministrazione</b>	41.584.503	52.071.920	49.040.334
Fondo crediti di dubbia esigibilità	32.515.950	39.154.520	29.867.264
Fondo contenzioso e spese future	739.474	1.739.474	5.313.593
Fondo incentivi avvocatura interna	67.751	105.052	87.830
Fondo indennità fine mandato del sindaco	6.858	10.288	14.617
Fondo perdite società partecipate	289.256	1.024.256	1.462.010
Fondo risorse per trattamento accessorio del personale		999.706	1.245.397
Fondo risorse destinate dal Consiglio comunale (manutenzione Palacongressi)		72.698	
Fondo rinnovi contrattuali	257.500	515.000	125.000
Vincoli derivanti da legge	7.250.660	7.250.677	5.166.904
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.818.483	2.297.453	3.467.865
Vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui	3.104.586	3.166.619	941.574
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente			85.351
Parte destinata agli investimenti			1.139.377
<b>Avanzo di Amministrazione</b>	-4.466.017	-4.263.824	123.553

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e su dati BDAP.

Nel corso del triennio, l'Ente, dopo aver effettuato tutti gli accantonamenti e vincoli dovuti ai termini di legge, ha conseguito un miglioramento in relazione alla parte di risultato di amministrazione disponibile, registrando un avanzo nell'esercizio 2018.

Bisogna evidenziare che l'Ente si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 2, comma 6, del d.l. 78 del 2015 (*"Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione"*), successivamente autenticata dall'articolo 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017 che prevede: *"l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che la facoltà degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo"*.

Si ribadiscono, al riguardo, tutte le osservazioni formulate nella precedente deliberazione n. 16/2018/VSGF.

In merito a tale dispositivo normativo, si richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 che sottolinea come l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità per il finanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità permetta indebitamente all'ente locale l'effettuazione di nuove spese, evitando il necessario adempimento di carattere prudenziale e conseguentemente migliorando in modo fittizio il risultato di amministrazione. L'Ente, dunque, per i successivi esercizi dovrà allinearsi a quanto stabilito nella citata sentenza. Questa Sezione si riserva di valutare, nell'analisi del rendiconto 2019, il rispetto della normativa in argomento.

L'Ente ha, infatti, beneficiato delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti che hanno garantito risorse per euro 3.657.338 nel 2013 ed euro 6.408.983 nel 2014.

In base alle relazioni dell'Organo di revisione ed ai piani di ammortamento inviati dall'Ente, emerge che le somme da rimborsare alla fine degli esercizi 2016, 2017 e 2018 sono rispettivamente euro 8.834.043, euro 8.293.070 ed euro 7.737.456.

Dall'analisi dei prospetti del triennio analizzato, emerge che il risultato di amministrazione aumenta in modo sostanzioso tra il 2016 e il 2017 (rispettivamente pari ad euro 41.584.503 ed euro 52.071.920) mentre subisce un decremento nell'esercizio 2018 (euro 49.040.334). Questo peggioramento è dovuto in modo particolare alla diminuzione dei residui attivi totali al 31 dicembre (di euro 10.158.629) e più specificatamente quelli derivanti dalla gestione residui (che passano da euro 54.691.150 del 1° gennaio 2018 ad euro 25.958.126 al 31 dicembre 2018). Infatti, nell'esercizio 2018, in base ai dati estrapolati dalla BDAP, si riscontra sia l'incasso di residui per euro 11.698.790 e sia il riaccertamento di minori residui per euro 17.034.234 (di cui euro 10.932.398 nel titolo 1).

In merito a quest'ultima situazione si riscontra l'incongruenza tra la relazione dell'Organo di revisione e il questionario circa l'adeguata motivazione dell'inesigibilità o insussistenza dei residui attivi.

Interpellato sulle motivazioni che hanno portato all'eliminazione dei residui attivi del titolo 1, il Comune ha chiarito che il citato importo eliminato di euro 10.932.398 deriva da un saldo così composto:

- euro 739.978 da residui stralciati definitivamente dal conto del bilancio in quanto *“trattasi, sostanzialmente, di importi iscritti nelle liste di carico Tari 2016 e 2017 che, nel corso del 2018, sono risultati non dovuti per motivazioni di volta in volta riscontrate dall'ufficio tributi quali duplicazioni, cessazioni di attività, emigrazioni presso altri comuni ed altro”*;
- euro 10.597.713 da residui attivi *“stralciati dal conto del bilancio ai sensi del punto 9.1 del principio applicato concernente la contabilità finanziaria che recita: «trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione»”*;
- euro 405.294 da maggiori incassi registrati nel corso dell'anno rispetto ai residui conservati.



L'eliminazione dei suddetti residui attivi (compensato parzialmente dal maggiore fondo di cassa e dall'eliminazione dei residui passivi) ha generato sia un minor risultato di amministrazione (decremento di euro 3.031.586 tra gli esercizi 2017 e 2018) e sia una minor consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale fondo, è stato calcolato con il metodo semplificato e, come riportato a pagina 19 della relazione al rendiconto 2018, l'importo del fondo, a seguito della cancellazione dei crediti inesigibili, agli incassi effettuati e all'accantonamento effettuato nel bilancio di previsione, ha avuto una consistenza inferiore rispetto all'anno precedente per euro 9.287.256.

Lo svincolo di tali risorse ha garantito, una volta effettuati tutti gli accantonamenti e vincoli necessari, la possibilità di destinare risorse per gli investimenti e di registrare un avanzo di amministrazione dopo il disavanzo generato con l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui.

Si raccomanda, pertanto, all'Ente di mantenere un costante monitoraggio dei fondi che compongono il risultato di amministrazione, al fine di evitare che la presenza di oneri futuri, non previsti, possa alterare gli equilibri di una sana gestione finanziaria.

Parimenti si raccomanda di prestare massima attenzione alla fase di accertamento, di cui all'art. 179 del Tuel, momento fondamentale nella gestione delle entrate, che oltre a poter garantire un *trend* storico affidabile per gli stanziamenti da inserire nel bilancio di previsione, costituisce base per evidenziare i crediti da realizzare per il tramite del soggetto incaricato alla riscossione coattiva.

### **Fondo crediti dubbia esigibilità**

Il fondo crediti dubbia esigibilità è uno strumento di tutela introdotto dalla vigente normativa contabile al fine di vincolare risorse del risultato di amministrazione a seguito della difficoltà dell'Ente di riscuotere determinati crediti verso terzi soggetti.

In fase di predisposizione del rendiconto viene verificata la congruità dell'accantonamento facendo riferimento all'importo dei residui generati (sia di competenza che degli esercizi precedenti): se l'importo del fondo è maggiore rispetto a quello dell'anno precedente si provvederà a vincolare ulteriori risorse del risultato di amministrazione, viceversa si procederà a liberare risorse da utilizzare per altri scopi decisi dall'Ente.

Nel corso del triennio il Comune, si è avvalso del metodo semplificato introdotto dal D.M. 20 maggio 2015 e della norma di cui all'articolo 2, comma 6, del d.l. 78 del 2015, successivamente autenticata dall'articolo 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017, che permette di utilizzare la quota accantonata a titolo di fondo anticipazione liquidità (FAL) ai fini dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Pertanto, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità, depurato dalla quota di FAL inclusa, è pari, nel triennio, rispettivamente ad euro 23.681.907, euro 30.861.450 ed euro 22.129.808 (gli importi dell'anticipazioni di liquidità da restituire al 31 dicembre degli esercizi 2016, 2017 e 2018, sono estrapolati dalle relazioni dei singoli rendiconti e confrontati con i piani di ammortamento trasmessi dall'Ente).

L'importo del fondo nel triennio, senza tener conto del debito residuo da rimborsare come anticipazione di liquidità, si attesta sempre su un valore pari circa al 50 per cento del totale dei residui dell'Ente.

In base alle informazioni desunte dalla banca dati BDAP, analizzando la composizione del fondo accantonato nel risultato di amministrazione 2018, si constata che l'Ente ha preso in considerazione per la sua quantificazione le voci di entrata dei primi 4 titoli, pertanto, sono stati prudenzialmente considerati, anche elementi dei titoli 2 e 4 ove si trovano allocati, in maggior parte, trasferimenti da parte di amministrazioni pubbliche, che in base al principio contabile vigente possono non essere svalutati.

L'Ente, nell'esercizio 2018, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 65,64 per cento e 45,83 per cento, che per il titolo 1 è in linea con il *trend* del triennio (69,62 per cento nel 2016 e 65,39 per cento nel 2017) mentre per il titolo 3 rappresenta un calo rispetto al 56,06 per cento del 2016 e al 60,92 per cento del 2017.

Tenuto conto che, nell'esercizio 2018, l'Ente ha registrato, nei titoli 1 e 3, un grado estremamente basso di riscossione a residui (rispettivamente 24,70 per cento e 5,39 per cento) e che i residui nei due suddetti titoli rappresentano il 75,60 per cento di quelli totali (e che, quanto alla loro formazione il 55,41 per cento deriva dagli esercizi antecedenti al 2018), si raccomanda di utilizzare tutti gli strumenti concessi dalla legge per il recupero dei crediti pregressi nonché di prestare massima attenzione ai termini di prescrizione.

La difficoltà nel riscuotere crediti pregressi, viene confermata dall'analisi del parziale recupero dell'evasione tributaria, in quanto dalle relazioni dell'Organo di revisione si evidenziano accertamenti per oltre euro 12.000.000 ed incassi per circa euro 3.000.000. Interpellato in merito, il Comune ha trasmesso l'evoluzione degli incassi del recupero dell'evasione tributaria degli esercizi 2016 e 2017 dalla quale emergono ulteriori incassi per euro 1.292.569. Pertanto, si rinnova la raccomandazione circa il rafforzamento della fase coattiva della riscossione nel rispetto dei termini di legge per la riscossione.

Alla luce del quadro sopra riportato, tenuto conto della facoltà concessa dall'articolo 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017 e della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, si evidenzia la necessità di attuare un attento monitoraggio del fondo crediti di dubbia

esigibilità (FCDE), la cui adeguata quantificazione è fondamentale per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

### Gestione dei residui

Dall'analisi del triennio 2016 - 2018 si evidenzia, al 31 dicembre 2018, la presenza di uno *stock* importante di residui attivi (euro 44.532.522) nettamente superiore ai residui passivi (euro 14.367.798).

Molto importante è la capacità d'incasso dei residui attivi di parte corrente essendo le entrate proprie dell'Ente la prima fonte di approvvigionamento di risorse per l'ordinaria attività. I residui attivi di parte capitale, invece, risentono dei cronoprogrammi relativi alle opere di investimento da realizzarsi e dei consequenziali accordi per il trasferimento di risorse a seguito dell'andamento dei lavori effettuati.

In base ai dati acquisiti dalla relazione al rendiconto 2018, è possibile verificare, nella tabella che segue, l'anzianità degli stessi al 31 dicembre 2018.

Tabella n. 2 - Anzianità dei residui

Residui	Esercizi precedenti	2018	Totale
Residui attivi Titolo 1	12.008.634	11.087.021	23.095.655
Residui attivi Titolo 2	1.689.200	1.713.690	3.402.890
Residui attivi Titolo 3	6.645.809	3.924.677	10.570.486
Residui attivi Titolo 4	3.594.819	379.512	3.974.331
Residui attivi Titolo 5	253.781	83.654	337.435
Residui attivi Titolo 6	1.465.528	1.205.081	2.670.608
Residui attivi Titolo 7	-	-	-
Residui attivi Titolo 9	300.355	180.760	481.115
<b>Totale Residui attivi</b>	<b>25.958.126</b>	<b>18.574.395</b>	<b>44.532.522</b>
Residui passivi Titolo 1	4.082.783	6.404.867	10.487.650
Residui passivi Titolo 2	1.184.659	849.326	2.033.984
Residui passivi Titolo 3	-	-	-
Residui passivi Titolo 4	29.100	3.025	32.125
Residui passivi Titolo 5	-	-	-
Residui passivi Titolo 7	1.112.277	701.761	1.814.038
<b>Totale Residui passivi</b>	<b>6.408.819</b>	<b>7.958.979</b>	<b>14.367.798</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP 2018

Dall'analisi della tabella soprastante si evince, la presenza di residui del titolo 4 dell'entrata, derivanti per la quasi totalità dagli esercizi antecedenti al 2018. Tale titolo risente dell'andamento dei cronoprogrammi con il relativo trasferimento di risorse.

Per quanto concerne la parte spesa, si riscontra che il 72,99 per cento dei residui è relativo al titolo 1 dove si registra una capacità di pagamento a competenza pari al 81,13 per cento ed una a residuo pari al 47,21 per cento.

Tenuto conto che nel titolo 1 sono allocate le spese correnti necessarie al funzionamento dell'attività amministrativa, si raccomanda all'Ente la verifica delle condizioni di esigibilità,

nel rispetto dei principi contabili nonché ad osservare gli indirizzi euro - unitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE che richiede l'adozione di una "cultura dei pagamenti rapidi", con l'applicazione di tutte le azioni necessarie al fine di rafforzare l'efficientamento dei propri uffici.

Si osserva inoltre la presenza, tra le partite di giro, di residui generati nelle annualità precedenti al 2018, in particolar modo di residui passivi per euro 1.112.277. Tali poste dovranno essere attentamente analizzate nei prossimi riaccertamenti dei residui.

### **Gestione della liquidità**

L'Ente, nel corso del triennio, ha sempre chiuso con un fondo cassa positivo e per quanto concerne la quota vincolata sono stati chiesti chiarimenti all'Ente tenuto conto dei rilievi formulati dall'Organo di revisione sull'effettiva consistenza.

L'Organo di revisione nelle relazioni ai rendiconti 2017 e 2018 ha rilevato che *"l'Ente ha in corso le procedure per l'accertamento della consistenza della cassa vincolata"*. Il Comune, confermando il rilievo effettuato dall'Organo di revisione, ha evidenziato che *"anche a causa di taluni vincoli di carattere informatico, non è stato possibile attivare un'efficace gestione dei vincoli di cassa"* e che *"l'aggiornamento della consistenza della cassa vincolata, già ridefinita dopo l'entrata in vigore della riforma contabile introdotta dal dlgs 118/2011 (determinazione del Settore Finanziario R.G. n. 1748 del 26/10/2015), verrà completato in tempi brevi e, comunque, prima dell'approvazione del rendiconto di gestione 2020"*.

Si ricorda che la corretta quantificazione del fondo di cassa vincolato è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate di cui si è già avuto il correlato incasso.

L'evoluzione della cassa totale e vincolata è stata la seguente:

- Anno 2016: cassa totale euro 17.851.792 - cassa vincolata euro 1.693.293;
- Anno 2017: cassa totale euro 22.321.738 - cassa vincolata euro 1.136.762;
- Anno 2018: cassa totale euro 26.119.579 - cassa vincolata euro 1.136.762.

Per l'anno 2016 sono state riscontrate azioni esecutive, presso il Tesoriere per euro 63.269, l'Ente *"ha provveduto alla regolarizzazione di quelli effettuati su ordinanza di assegnazione, così come imposto dal principio applicato di contabilità finanziaria. La proposta di deliberazione consigliare prevede la regolarizzazione di tali pagamenti che ammontano a complessivi € 63.268,62"* (cfr. Relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2016). In base a quanto richiesto in fase istruttoria, l'Ente ha confermato che tali regolarizzazioni sono state effettuate in base a quanto disposto dal paragrafo 6.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118 del 2011, secondo cui, qualora *"...risultino pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'anno per azioni esecutive, non regolarizzati,*

*in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, è necessario, nell'ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare l'impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento. In tal modo, nel conto del bilancio, si rende evidente che la spesa è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione. Contestualmente all'approvazione del rendiconto, si chiede al Consiglio il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando l'effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell'esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio".*

L'Ente nel comunicare che *"il Consiglio ha preso atto che le risultanze del rendiconto di gestione includevano anche le regolarizzazioni di pagamenti effettuati dal Tesoriere a seguito di azioni esecutive"*, ha evidenziato che *"per l'imputazione, sono stati utilizzati stanziamenti finalizzati ad assicurare copertura finanziaria a tali fattispecie, per cui l'attendibilità del risultato di amministrazione determinato in sede di approvazione del rendiconto, non è risultata alterata dalla sussistenza di tali pagamenti"*.

L'Ente non mai ha richiesto l'anticipazione di tesoreria, ma si è avvalso dell'anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti per euro 3.657.338 nel 2013 ed euro 6.408.983 nel 2014.

L'andamento della liquidità è influenzato positivamente dal Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), tributo riscosso in nome e per conto dell'Amministrazione provinciale di Pescara. A tal fine, l'Ente ha trasmesso la situazione delle somme incassate e da riversare al soggetto titolare. La somma ancora da riversare all'Amministrazione provinciale di Pescara è pari ad euro 516.234 di cui euro 423.375 relativa all'esercizio 2018. Si sollecita, pertanto, la definizione di tale *iter* amministrativo.

### **Debiti fuori bilancio**

L'Ente ha riconosciuto, nel triennio, i debiti fuori bilancio di seguito riportati. I relativi atti, dalle informazioni desunte dalle relazioni ai rendiconti, predisposte dall'Organo di revisione, risultano essere state trasmesse alla Procura della Sezione regionale della Corte dei conti.

- 2016: euro 444.636, oltre euro 10.839 riconosciuti e finanziati entro la formazione del rendiconto;
- 2017: euro 279.404;
- 2018: euro 219.826, oltre euro 63.872 riconosciuti e finanziati entro la formazione del rendiconto.

Per l'esercizio 2016, si richiamano, altresì, i debiti relativi alle azioni esecutive esaminati nel paragrafo precedente.

L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2018, ha segnalato debiti fuori bilancio, in attesa di riconoscimento, per euro 802.740.

Interpellato in merito, il Comune ha trasmesso un prospetto relativo ai debiti fuori bilancio ancora da riconoscere alla data odierna. L'importo è pari ad euro 813.153.

Tenuto conto degli importi elevati riconosciuti negli esercizi analizzati e dell'importo ancora da riconoscere, si raccomanda il costante monitoraggio del fondo contenzioso e/o passività potenziali, prestando la massima attenzione ai procedimenti posti in essere, al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio che possono alterare gli equilibri di una sana gestione finanziaria.

La Sezione rileva che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal Tuel. Si raccomanda, pertanto, nuovamente all'Ente, di porre in essere tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause che determinano la formazione di debiti fuori bilancio. Si ricorda infine che, a seguito della riforma contabile attuata dal d.lgs. n. 118 del 2011, per escludere l'emersione di debiti occulti e pregressi, come pure i ritardi nei pagamenti, ai sensi del riformato articolo 183, comma 8, del Tuel, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa ha l'obbligo di accertarsi che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; l'eventuale violazione del predetto obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

### **Partecipazioni societarie**

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 30 dicembre 2019 è stata effettuata la revisione delle partecipazioni detenute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018.

Le partecipazioni dirette detenute dal Comune sono le seguenti:

**Tabella n. 3: Partecipazioni dirette dell'Ente**

Partecipata	Quota di partecipazione	Esito della rilevazione
Palacongressi S.p.A.	51,00%	In liquidazione
Ecoemme S.p.A.	49,85%	In liquidazione
A.C.A. S.p.A. in House Providing	2,90%	Mantenimento
Ambiente S.p.A.	8,24%	Mantenimento
Pescarainnova S.r.l.	3,75%	Alienazione
Autoparco Montesilvano S.r.l.	0,97%	Alienazione
Consorzio Punto Europa S.c.a.r.l.	1,37%	Alienazione

Fonte: deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 30 dicembre 2019

Le partecipazioni indirette detenute dal Comune sono le seguenti:

**Tabella n. 4: Partecipazioni indirette dell'Ente**

Partecipata	Quota di partecipazione	Esito della rilevazione
Risorse Idriche S.r.l. in liquidazione per il tramite di A.C.A. S.p.A. in House Providing	2,90%	In liquidazione
Hydrowatt Abruzzo S.p.A. per il tramite di A.C.A. S.p.A. in House Providing	1,16%	Mantenimento
Ecologica S.r.l. per il tramite di Ambiente S.p.A.	4,20%	In liquidazione

Fonte: deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 30 dicembre 2019

In base alle informazioni desunte dalla suddetta deliberazione, il Comune di Montesilvano, oltre a far parte dell'Unione dei Comuni dell'Area Urbana Chieti Pescara ("Unica") in liquidazione, partecipa, con una quota del 58% al Consorzio CONS.I.D.A.N. (CONSORZIO Intercomunale Depurazione Acque Nere) posto anch'esso in liquidazione. Tali adesioni, "essendo «forme associative» di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 267 del 2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano, specificando che le stesse sono comunque già state poste in liquidazione, ovvero sono già oggetto dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del TUSP" (cfr. relazione allegata alla deliberazione n. 63 del 30 dicembre 2019).

Rispetto alla revisione effettuata al 31 dicembre 2017, la partecipazione detenuta indirettamente nella Linda S.p.A. (49%) attraverso il controllo del suddetto CONS.I.D.A.N. (CONSORZIO Intercomunale Depurazione Acque Nere) in liquidazione, è stata ceduta da detto consorzio al Comune di Città Sant'Angelo con atto del 28 dicembre 2017 (cfr. relazione di accompagnamento della revisione ordinaria al 31 dicembre 2018).

Dalla suddetta relazione emerge, inoltre, che "il comune con decorrenza 11 Maggio 2016 non era più proprietario della partecipazione societaria della Eurosviluppo S.p.A. pari al 0,005%. Ciò a seguito della mancata partecipazione alla ricostituzione del capitale sociale approvata con approvata dall'assemblea straordinaria della società in data 27 Maggio 2016, in conseguenza dell'azzeramento dello stesso a copertura delle perdite 2014 e 2015".

Con riferimento alle tre partecipazioni dirette da alienare (Pescarainnova S.r.l., Autoparco Montesilvano S.r.l. e Consorzio Punto Europa Teramo S.c.a.r.l.), è già stato avviato il processo di alienazione ma non si è ancora pervenuti alla dismissione "...pertanto, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del D.Lgs. n. 175 del 2016, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti di dette società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, le quote di partecipazioni dovranno essere liquidate in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, comma 2, codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437 - quater, codice civile".

Per quanto concerne le società Palacongressi S.p.A. ed Ecoemme S.p.A., come già indicato nel Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche adottato ai sensi dell'articolo 24 del TUSP, sono state entrambe sciolte e messe in liquidazione.

Pertanto, richiamando quanto già deliberato da questa Sezione con atto n. 3/2018/VSG, si rinnova il sollecito alla solerte definizione dei processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società, evitando l'aggravio dei costi conseguenza del protrarsi dei tempi di dismissione.

In base al questionario al rendiconto 2018 emerge che i prospetti dimostrativi di cui all'articolo 11, comma 6, lettera J del d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione dei rispettivi organi di revisione in quanto per alcune partecipate la conciliazione non è avvenuta.

Si rileva come l'evidenziata incertezza dei rapporti economico-finanziari tra l'Ente ed i suoi organismi partecipati si pone in contrasto con i principi di sana gestione sotto il profilo del rischio per gli equilibri di bilancio. La corretta rilevazione delle reciproche poste creditorie e debitorie risulta funzionale a salvaguardare gli equilibri finanziari posto che attenua il rischio di emersione di passività latenti, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario.

L'Ente ha accantonato elevati importi a titolo di fondo perdite società (euro 289.256 nel 2016, euro 1.024.256 nel 2017 ed euro 1.462.010 nel 2018) e come si evince nelle relazioni dell'Organo di revisione 2016 e 2017, tali accantonamenti hanno l'obiettivo di ammortizzare eventuali perdite che dovessero derivare dalla definizione delle posizioni debitorie e creditorie con le partecipate stesse.

Si raccomanda, pertanto, la riconciliazione delle posizioni debitorie e creditorie con le partecipate per definire in modo preciso eventuali oneri a carico dell'Ente.

### **Indice di tempestività dei pagamenti**

L'indice di tempestività dei pagamenti è stato introdotto dal decreto-legge n. 33 del 2013 e misura i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni e forniture misurando i giorni di ritardo dei pagamenti effettuati oltre l'ordinaria scadenza.

L'indice presenta i seguenti valori:

2016: 123 giorni;

2017: 125 giorni;

2018: 95 giorni.

L'Organo di revisione nel questionario al rendiconto 2018 ha indicato che *"l'Ente sta definendo le misure, sebbene si sia già registrato un netto miglioramento dell'indice di tempestività dei pagamenti"*. Infatti, l'indice di tempestività dell'esercizio 2019 è stato pari a 23 giorni.



Questa Corte raccomanda il rispetto degli indirizzi euro - unitari di cui alla direttiva 2011/7/UE, con il monitoraggio di tutte le azioni necessarie al rispetto dei termini di pagamento indicati nella normativa vigente.

#### **Altre criticità**

Dall'esame congiunto dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione relativi alle tre annualità analizzate, sono emerse, inoltre, le seguenti criticità.

1. In relazione ai servizi a domanda individuale si richiama l'attenzione sulle percentuali di copertura dei costi che, al 31 dicembre 2018, presentano rapporti inferiori al 50% per tutti i servizi interessati (dal 46,54% della gestione dei locali non istituzionali al 20,62% della voce residuale "altri servizi"). Ciò ha generato, per il 2018, un saldo negativo pari ad euro 1.123.264. Pertanto, si raccomanda all'Ente il monitoraggio delle tariffe applicate ed alla riduzione dei costi, in modo da garantire un rapporto proventi/costi con meno aggravii sulle risorse proprie dell'Ente.
2. Approvazione del rendiconto: l'Ente ha approvato il rendiconto degli esercizi 2016, 2017 e 2018 sempre oltre il termine stabilito per legge.
3. In base all'analisi dei flussi di cassa 2018, è emersa, in merito alla gestione dei fondi economici e delle carte aziendali, una discrepanza circa la coincidenza di incassi e pagamenti (maggiori pagamenti per euro 100.208). Interpellato in merito, il Comune ha trasmesso un prospetto in cui risulta che tale discrepanza è da attribuirsi alla gestione residui mentre la gestione competenza risulta coincidente. La discrepanza è da attribuirsi *"alla tardiva contabilizzazione della chiusura delle anticipazioni dell'anno 2014; detti ritardi sono stati determinati, inizialmente, dalla scarsa conoscenza delle nuove procedure informatiche (introdotte nell'anno 2013), mentre, successivamente, sono stati causati dalle assenze dal lavoro dell'Economo, dovute ad una grave malattia che ne ha determinato la prematura scomparsa"*.
4. Il Comune non ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute negli esercizi in esame, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Tuttavia, dalla nota inviata dal Comune emerge che i limiti imposti dalla normativa vigente sono stati rispettati. Con la medesima nota è stata trasmessa la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 49 del 5 giugno 2007 con cui è stato approvato il regolamento per il sostenimento delle spese di rappresentanza.

**P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

**ACCERTA**

le criticità e irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto l'Ente dovrà:

- esperire azioni per aumentare la capacità di riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie, in particolar modo dei crediti con maggiore anzianità, al fine di limitare la presenza di residui relativi agli esercizi antecedenti a quello di riferimento;
- provvedere: alla congrua quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, del pluriennale vincolato nonché degli altri fondi; al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- vigilare sulle procedure di cui all'articolo 183 del Tuel al fine di prevenire la formazione di debiti fuori bilancio;
- rispettare le normative vigenti in materia di organismi partecipati nonché definire i processi di dismissione delle partecipazioni;
- rispettare gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione dovrà vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

#### **DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Montesilvano (PE).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2020.

Il relatore  
Francesca Paola ANELLI  
*f.to digitalmente*

Il Presidente  
Stefano SIRAGUSA  
*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIAMMARIA